Diritto di INTERNET
Intelligenza artificiale, Digital Copyright e Data Protection
ISSN: 2612-4491
Pacini Giuridica

RICERCA
Ricerca per:
Cerca ...
CERCA
Ricerca Avanzata

OSSERVATORI
GLI OSSERVATORI ON LINE DELLA RIVISTA DI INTERNET

ABBONAMENTO 2024

a cura di
Giuseppe Cassano, Fortunato Costantino
e Enzo Maria Tripodi

Diffamazione con il mezzo informatico: la cassazione indica i requisiti oggettivi della condotta e si sofferma sui limiti di sindacabilità in sede di legittimità [Corte di Cassazione; sezione III civile, sentenza 4 marzo 2024, n. 5701]

Condividi

di Massimiliano Oggiano 23 Aprile 2024

Con l'ordinanza in commento, la Suprema Corte – chiamata a pronunciarsi, in sede civile, sul ricorso avverso sentenza della Corte di Appello di Milano, con la quale, in accoglimento del gravame proposto dalla convenuta, era stata integralmente rigettata la domanda risarcitoria avanzata dall'attore in relazione a fatti astrattamente riconducibili alla fattispecie penale di diffamazione – offre una articolata (e non pienamente convincente) disamina dei connotati fondamentali del delitto di diffamazione, soffermandosi, in particolare, sulle peculiarità che caratterizzano la fattispecie nell'ipotesi in cui la condotta lesiva dell'altrui reputazione sia posta in essere mediante impiego di strumenti informatici, di messaggistica istantanea, acclusi ad una piattaforma "social".

Ritenuto in fatto

1. M.G. propone ricorso per cassazione articolato in tre motivi nei confronti di S.G., per la cassazione della sentenza n. 984/2021, pronunciata dalla Corte di Appello di Milano in data 29.3.2021, notificata il 31.3.2021, regolarmente depositata in copia notificata.

Resistente S.G. con controricorso. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in adunanza camerale. All'esito della discussione il collegio ha riservato la decisione nei successivi 60 giorni.

2. Questi i fatti da cui trae origine la vicenda: M.G. citava in giudizio S.G., con la quale aveva avuto una relazione sentimentale, per sentirla condannare al risarcimento dei danni provocatigli per averlo accusato ingiustamento del compimento di atti persecutori, causando l'emissione di una diffida nei suoi confonti da parte della polizia e quindi un procedimento penale a carico del G., dal quale questi era stato assolto con formula piena, e per averlo screditato agli occhi di amici e colleghi inviando mail e messaggi tramite Facebook, con l'intento preciso di danneggiarlo e di isolarlo dal contesto degli amici e colleghi di lavoro.
3. Il tribunale adito rigettava la domanda in relazione alla calunnia – e sul punto non veniva proposto appello – e accoglieva la domanda risarcitoria per diffamazione, condannando la S.G. al risarcimento del danno morale nei confronti del M.G. per euro 5.000.
4. La Corte d'appello di MIlano, in accoglimento dell'impugnazione della S.G., rigettava invece integralmente la domanda risarcitoria, ritenendo mancassero gli estremi della diffamazione, in quanto i messaggi erano stati inviati dall'appellante verso un unico destinatario alla volta, quindi in forma riservata e senza superare i limiti della continenza. La corte puntualizzava che le comunicazioni della S.G. con i due amici del Gamba, avvenute in tempi diversi, erano avvenute a mezzo di uno scambio di messaggi su Facebook ed erano indirizzate ad un singolo interlocutore per

volta, e quindi mancava l'elemento oggettivo richiesto dalla giurisprudenza di legittimità per integrare la diffamazione, costituito dalla comunicazione diretta ad una pluralità di destinatari. Valutava anche il contenuto delle comunicazioni e le riteneva prive di valenza denigratoria, ritenendole semplicemente espressione della delusione personale e della preoccupazione dell'appellante a fronte degli atteggiamenti ritenuti immaturi assunti dal proprio *ex.*

Ragioni della decisione

Il ricorrente, come detto ricorre avverso la sentenza d'appello con tre motivi.

1.- Con il primo motivo denuncia l'omesso esame di un fatto decisivo della controversia oggetto di discussione tra le parti, avendo erroneamente ritenuto la corte d'appello che i messaggi della S.G. erano stati indirizzati a due amici del Gamba, separatamente, quindi in forma confidenziale e riservata, senza considerare che di uno dei messaggi era venuta a conoscenza anche una terza persona, e che il contenuto di uno di essi non era in realtà riservato.

Sostiene, proponendo alla Corte una rilettura del testo dei messaggi, che le parole usate celassero in realtà una volontà denigratoria, e che, per come gli stessi erano formulati, non fossero volti a precludere la divulgazione del messaggio.

2. – Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 595 c.p., 115 e 116 c.p.c. per aver la corte d'appello ritenuto assente il dolo nell'utilizzo, da parte della S.G., di espressioni e parole offensive, riconducendo i suoi messaggi all'espressione del diritto di critica.

Sottolinea per contro il contenuto effettivamente denigratorio delle frasi pronunciate dalla ex compagna.

Sostiene poi che le comunicazioni non erano riservate, tant'è che dall'attività istruttoria svolta emergerebbe che il loro contenuto era stato effettivamente divulgato.

Richiama l'orientamento di legittimità secondo il quale, in caso di diffamazione commessa mediante scritti, sussiste il requisito della comunicazione con più persone, necessario per integrare il reato, anche quando le espressioni offensive siano state comunicate a una sola persona ma destinate ad essere riferite almeno ad un'altra persona che ne abbia poi effettiva conoscenza (e richiama Cass. n. 31728 del 2004 ed altri precedenti).

Sottolinea poi che il dolo richiesto per il reato di diffamazione è soltanto il dolo generico e che il contenuto dei messaggi non poteva essere legittimamente ricondotto nell'ambito della critica lecita perchè la controricorrente aveva utilizzato epiteti ed espressioni di per sé offensivi, perchè volti a sottolineare l'immaturità del ricorrente e dei suoi comportamenti.

3.- Con il terzo motivo denuncia la nullità della sentenza, per violazione dell'art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c., per non aver il giudice d'appello esplicitato le ragioni del suo convincimento in ordine alla mancanza dell'elemento oggettivo della diffusione a terzi delle comunicazioni, e alla mancanza dell'elemento soggettivo del dolo.

Attraverso le argomentazioni a supporto del motivo il ricorrente torna a ribadire che ad integrare la diffamazione sia sufficiente il dolo generico e che quindi non fosse necessario accertare la sussistenza della volontà di offendere, in capo alla S.G., ma che la corte avrebbe dovuto piuttosto valutare l'obiettiva idoneità screditante ed offensiva delle espressioni utilizzate.

4.- I tre motivi possono essere trattati congiuntamente in quanto connessi.

Tutti presentano profili di inammissibilità, in quanto in tema di azione di risarcimento dei danni da diffamazione, la ricostruzione storica dei fatti, la valutazione del contenuto degli scritti (in questo caso, dei messaggi inviati tramite Facebook sul profilo privato dei destinatari), l'apprezzamento in concreto delle espressioni usate come lesive dell'altrui reputazione, costituiscono oggetto di accertamenti in fatto, riservati al giudice di merito ed insindacabili in sede di legittimità, se sorretti da idonea motivazione, mentre il controllo affidato alla Corte di cassazione è limitato alla verifica dell'avvenuto esame, da parte del giudice del merito, della sussistenza del requisito della continenza nell'esprimere i propri giudizi su un'altra persona e della avvenuta diffusione dei messaggi aventi intrinseca valenza diffamatoria tra più persone, restando estraneo al giudizio di legittimità l'accertamento relativo alla capacità diffamatoria delle espressioni in contestazione.

Pertanto, laddove sollecitano la Corte, riproducendo il testo dei messaggi inviati dalla G. agli amici e colleghi del G., ad apprezzarne direttamente la potenzialità denigratoria, i motivi vanno incontro al rilievo di inammissibilità.

5.- Peraltro, essi pongono anche alcune questioni giuridiche, e sotto questo profilo sono infondati, dovendosi confermare la correttezza dei principi applicati dalla corte d'appello.

In primo luogo, è ben vero che ai fini della configurabilità della diffamazione è richiesto, in capo all'autore della condotta dedotta come lesiva dell'altrui onorabilità, solo il dolo generico e non anche il dolo specifico. Come precisato da Cass. N. 25420 del 2017, in tema di responsabilità civile per diffamazione, è

necessario e sufficiente che ricorra l'elemento soggettivo del cd. dolo generico, anche nelle forme del dolo eventuale, cioè non è richiesta la volontà ma è sufficiente la consapevolezza di poter, con le proprie dichiarazioni, offendere l'onore e la reputazione altrui, la quale si può desumere anche dalla intrinseca consistenza diffamatoria delle espressioni usate.

E tuttavia, con valutazione in fatto non superabile, la corte d'appello ha escluso che le espressioni usate dalla S.G. esprimessero, oltre che una delusione personale e una certa preoccupazione sul conto del suo ex, anche la consapevolezza che quelle espressioni, pur non direttamente offensive, avrebbero potuto avere comunque l'effetto di tracciare un quadro non lusinghiero del ricorrente, dipinto indirettamente come una persona instabile e immatura.

Vi è poi da considerare la seconda questione, ovvero la configurabilità o meno del presupposto obiettivo della diffamazione, integrato dall'essere stata la comunicazione indirizzata a una pluralità di destinatari (v. Cass. n. 11271 del 2020).

Nel caso in cui, come nella specie, ci siano state più comunicazioni, ma tutte indirizzate ad un singolo destinatario, l'elemento oggettivo della diffamazione, integrato dalla diffusivitià della condotta denigratoria, potrebbe sussistere solo nell'ipotesi in cui l'agente, pur comunicando direttamente con un'unica persona, esprima la volontà o ponga comunque in essere un comportamento tale da provocare, da parte dell'agente medesimo, l'ulteriore diffusione del contenuto diffamatorio attraverso il destinatario.

Valutando le espressioni usate dalla controricorrente nei suoi messaggi con amici del M.G., la corte d'appello ha però preso in considerazione anche questo profilo ed ha escluso, con valutazione in fatto non sindacabile in questa sede, che in realtà le affermazioni della S.G., nel senso di pregare gli amici di non far sapere al M.G. dei suoi messaggi esprimenti preoccupazione sul suo conto, fossero surrettiziamente volte a sollecitare in effetti la diffusione dei messaggi stessi e comunque di notizie preoccupanti sul conto del M.G. nell'ambiente musicale al quale tutte le persone coinvolte appartenevano.

Né può ritenersi che il particolare strumento di comunciazione usato (messaggi inviati sul canale facebook privato) si presti di per sé, per le caratteristiche intrinseche del mezzo di facilitare la diffusione delle comunicazioni, a far ritenere formata in capo al mittente l'accettazione del rischio di diffusione.

Diversamente opinando, l'apprezzamento aprioristico della potenziale idoneità diffusiva del mezzo di comunicazione usato, scisso dalla considerazione delle circostanze del caso concreto, avrebbe l'effetto di ribaltare impropriamente sul mittente di un messaggio con unico destinatario l'onere della prova di non aver voluto l'ulteriore diffusione del messaggio. Non si può quindi affermare, senza ribaltare la distribuzione degli oneri probatori, che in mancanza di una prova del divieto di diffusione da parte del mittente, si presume che i messaggi inviati tramite social network sui canali di posta privati siano destinati alla diffusione o che, comunque, il mittente abbia consapevolmente accettato il rischio della diffusione da parte del destinatario e debba subire, per questo, le conseguenze della diffusione qualora essa integri un obietivo discredito della persona di cui si parla.

Nel caso di specie, la corte d'appello ha fatto corretto uso dei principi indicati, e non ha ritenuto provata in capo alla S.G. la volontà o l'accettazione del rischio che i suoi messaggi, sol perchè indirizzati ad un destinatario determinato tramite Facebook, fossero diffusi ad altri.

Il ricorso va pertanto rigettato.

IL COMMENTO

di *Massimiliano Oggiano*

Sommario: 1. Breve premessa. – 2. Il bene giuridico tutelato dall'art. 595 c.p. – 3. I caratteri tipici della fattispecie penale: l'elemento oggettivo del reato e la ricostruzione del fatto riportata nell'ordinanza in commento. – 4. Il requisito fondamentale della condotta diffamatoria: la comunicazione con più persone in assenza del destinatario dell'offesa. Le nuove frontiere della comunicazione a distanza di tipo telematico**.** – 5. Ulteriori rilievi critici in merito alla sindacabilità in sede di legittimità del tenore diffamatorio dei messaggi inviati dalla convenuta.

1. **Breve premessa**

Ogni considerazione riportata nel presente commento muove da un chiaro presupposto: il caso che ha condotto alla pronuncia in esame riguarda una richiesta risarcitoria di danno non patrimoniale conseguente a condotta diffamatoria asseritamente ascritta alla parte convenuta. La lettura del provvedimento in commento induce a ritenere che nel giudizio di merito la domanda risarcitoria sia stata introdotta con esplicito riferimento alla responsabilità civile conseguente alla commissione di un illecito penale, nello specifico quello integrante la fattispecie delittuosa di *"diffamazione".* E' per tali ragioni che la pronuncia del Supremo Collegio, nel rigettare il ricorso dell'attore, si sofferma ad evidenziare l'assenza, nella condotta della convenuta, dei caratteri tipici del delitto di diffamazione, canonizzato all'art. 595 c.p.

Prima di addentrarsi nell'analisi (che, si anticipa, sarà di tenore assai critico) delle argomentazioni giuridiche a supporto del provvedimento in commento è opportuno suddividere queste ultime in due ben

SFOGLIA L'ULTIMO NUMERO

ARCHIVIO FASCICOLI

distinti ambiti: il primo, di matrice prettamente processuale, attiene al potere della Suprema Corte di accertare, anche in sede di legittimità, il tenore offensivo delle dichiarazioni diffamatorie; il secondo, certamente più attinente ai temi che questa rivista si prefigge di approfondire, è quello inerente alle caratteristiche tipiche del reato di diffamazione (in particolare a quelle che si collegano all'espressione *"comunicando con più persone"* contenuta nell'art. 595 c.p.) ed alle nuove modalità di perpetrazione della condotta delittuosa mediante l'impiego dei più moderni mezzi di comunicazione informatica.

Ciò precisato, si consegnerà al lettore una serie di riflessioni diretta ad evidenziare:

(i) la controvertibilità dell'argomentazione motivazionale tesa a sostenere che l'assenza di simultaneità tra le diverse comunicazioni diffamatorie valga ad escludere il reato previsto e punito dall'art. 595 c.p.;

(i) il brusco ed inarrestabile processo di obsolescenza che interessa la norma di cui l'art. 595 c.p., la quale, al cospetto del vertiginoso progresso tecnologico – che, al giorno d'oggi, consente ulteriori e non meno insidiose condotte diffamatorie rispetto a quelle canonizzate nel codice penale – si rivela del tutto inadeguata ad offrire piena tutela del diritto all'onore ed alla reputazione;

(ii) l'esistenza di orientamenti giurisprudenziali che, a differenza di quanto indicato nell'ordinanza in commento, attribuiscono alla Suprema Corte il potere di sindacato nel merito (in particolare sul tenore offensivo delle dichiarazioni) nei giudizi inerenti alle condotte diffamatorie.

I punti enumerati, sui quali si vuole richiamare l'attenzione del lettore, proiettano cupe ombre sullo stato di salute del sistema di tutela della reputazione, sia in ambito civile che penale, posto che:

1. laddove alle doglianze della persona offesa dal reato (*rectius* del danneggiato in sede civile) seguano letture talmente restrittive dell'art. 595 c.p. da non rislutare riscontrabili neppure nella naturale sede giudiziaria in cui la medesima norma trova ordinaria applicazione, il diffamato non pare opportunamente protetto;
2. escludendo a priori che nel giudizio in sede di legittimità si possa concretamente valutare il carattere diffamatorio di un'espressione, si finisce per (i) sottrarre alla Corte di Cassazione il compito di chiarire quali tipologie di espressioni possano ritenersi diffamatorie e quali no e, dunque, per (ii) sterilizzare la funzione nomofilattica, vitale nelle norme penali contenenti concetti elastici e mutevoli nel corso del tempo (quali quelli di onore e reputazione della persona).

2. **Il bene giuridico tutelato dall'art. 595 c.p.**

I beni giuridici dell'onore e della reputazione – di rilievo costituzionale in quanto tutelati, a tal livello, dagli artt. 2 e 3 della Carta Costituzionale – rivestono importanza tale da comportare l'esplicita incriminazione delle condotte (ovviamente dolose) che ne determinano una compromissione ovvero una lesione.

La previsione normativa incrimina la condotta di colui il quale *("chiunque"* esso sia) *"offende l'altrui reputazione".* Prima di addentrarsi nelle questioni attinenti alla tipologia delle condotte canonizzate nell'articolo in esame, si reputa necessario precisare cosa si intenda per *"altrui reputazione".*

Secondo unanime dottrina, per reputazione deve intenersi l'onore in senso oggettivo (non quindi quello che ciascun soggetto ha di sé stesso), ovvero il rispetto e l'alta considerazione che un individuo può vantare, in ragione delle proprie doti morali, intellettuali, fisiche e caratteriali nella comunità di appartenenza.[1] Rientra in tale concetto anche il profilo reputazionale connesso all'attività economica svolta dall'ente ed alla considerazione che esso ottiene nel contesto sociale, sicchè la condotta lesiva può attenere anche al buon nome commerciale del soggetto giuridico[2].

Dalla precisazione testè formulata si evince che il danno reputazionale possa interessare indifferentemente persone fisiche come persone giuridiche, enti plurisoggettivi ed associazioni.[3]

Il brevissimo cenno al bene giuridico tutelato dalla norma penale impone, innanzitutto, un approfondimento in relazione alla natura del reato di cui all'art. 595 c.p. e, in secondo luogo, conduce ad un'importantissima considerazione che assumerà, nel prosiego della presente nota, centrale importanza: non v'è offesa alla reputazione se la condotta non intacca, per il comune sentire, il rispetto e l'alta considerazione che il soggetto passivo vanta nella propria comunità di appartenenza. In tal senso, la giurisprudenza (anche quella di legittimità), spesso chiamata a delimitare la portata applicativa della norma, ha precisato come taluni termini, seppur potenzialmente irritanti per il diretto interessato, non siano di per sè offensivi e non determinino, dunque, l'integrazione dell'illecito penale in esame[4]. La precisazione mette in chiara evidenza l'importanza dell'interpretazione costantemente adeguatrice al contesto ed al periodo storico che la Corte di Cassazione può fornire della norma. Il tema, di centrale importanza, sarà sviluppato nel prosieguo del presente contributo.

3. **I caratteri tipici della fattispecie penale: l'elemento oggettivo del reato e la ricostruzione del fatto riportata nell'ordinanza in commento.**

Si può serenamente affermare che la fattispecie canonizzata nell'art. 595 c.p. rientra nel novero dei cosiddetti reati di evento a condotta vincolata. Ed invero, non è qualsivoglia condotta diffamatoria a trovare sanzione, quanto piuttosto la sola condotta di comunicazione con più persone in assenza del diretto interessato. Solo essa può rilevare in quanto causativa dell'evento identificato come effettiva percezione del carattere offensivo delle espressioni utilizzate dal soggetto attivo del reato da parte dei destinatari della comunicazione (che possono anche rimanere incerti)[5].

Si è efficacemente precisato che l'evento sanzionato dalla norma penale sia di matrice psicologica e non materiale, nel senso che non è la mera diffusione della dichiarazione offensiva a rilevare nell'integrazione del reato in forma consumata quanto piuttosto la diretta percezione, in senso offensivo, da parte dei destinatari del messaggio[6].

E' doveroso, a questo punto, calare nella vicenda in esame, i principii testè richiamati.

Il caso che ha occupato la Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione, seppur non descritto con sufficiente chiarezza nella motivazione del provvedimento in commento[7], si caratterizzava, quantomeno in origine, per una duplice condotta lesiva attribuita alla convenuta: l'attore, invero, lamentava di aver subito un danno ingiusto in conseguenza (i) dell'ingiusta accusa, mossagli dall' *ex* compagna, di compimento di atti persecutori (accusa ritenuta infondata in sede penale) e (ii) dell'inviio di mail e messaggi tramite Facebook diretti a danneggiarlo e ad isolarlo dal contesto degli amici e colleghi di lavoro.

Esclusa, fin dal primo grado di giudizio la responsabilità civile della convenuta in relazione alle ingiuste accuse di carattere penale lamentate da parte attrice, il processo civile si circoscriveva, nel gravame, al solo accertamento del danno derivante dall'invio dei messaggi diffamatori. Per come indicato nell'ordinanza in commento, la Corte di Appello di Milano, in riforma della sentenza di primo grado, accogliendo l'impugnazione della convenuta, rigettava la domanda risarcitoria rilevando che la condotta diffamatoria non appariva integrata in quanto l'invio dei messaggi era avvenuto *"verso un unico destinatario alla volta".*

Il punto più controverso ed incerto dell'intera vicenda si può agevolmente individuare nell'espressione testè letteralmente riportata che lascerebbe facilmente intendere come vi sia stato un plurimo invio di messaggi di posta elettronica verso una pluralità di destinatari diversi e che tuttavia tale invio sia stato effettuato in tempi diversi e con singole trasmissioni dirette, ciascuna di esse, ad uno specifico destinatario. Corrobora questa interpretazione l'utilizzo che la Corte di Cassazione fa della forma plurale allorquando richiama (per poi condividerne il tenore) quanto deciso in sede di gravame: *"La corte puntualizzava che le comunicazioni della G. con i due amici del G., avvenute in tempi diversi, erano avvenute a mezzo di uno scambio di messaggi su Facebook ed erano indirizzate ad un singolo interlocutore per volta, e quindi mancava l'elemento oggettivo richiesto dalla giurisprudenza di legittimità per integrare la diffamazione, costituito dalla comunicazione diretta ad una pluralità di destinatari.".*

Sul punto la Corte di Cassazione, nel rigettare il ricorso, si sofferma ad esaminare i caratteri del reato di diffamazione e giunge a sostenere che, *"nel caso in cui, come nella specie, ci siano state più comunicazioni ma tutte indirizzate ad un singolo destinatario, l'elemento oggettivo della diffamazione, integrato dalla diffusività della condotta denigratoria, potrebbe sussistere solo nell'ipotesi in cui l'agente, pur comunicando direttamente con un'unica persona, esprima la volontà o ponga comunque in essere un comportamento tale da provocare, da parte dell'agente medesimo, l'ulteriore diffusione del contenuto diffamatorio attraverso il destinatario.".*

4. **Il requisito fondamentale della condotta diffamatoria: la comunicazione con più persone in assenza del destinatario dell'offesa. Le nuove frontiere della comunicazione a distanza di tipo telematico.**

Per come ampiamente chiarito, il reato di diffamazione (indicato quale titolo della richiesta di risarcimento del danno ingiusto patito dall'attore) si può dire integrato solo laddove, con la condotta vincolata descritta nella norma penale di riferimento, si sia determinato l'evento tipico (di matrice psicologica) già individuato in precedenza.

E' dunque necessario che l'agente abbia offeso l'altrui reputazione *"comunicando con più persone".* La norma di cui all'art. 595 c.p. non canonizza né il requisito dell'assenza del soggetto a cui sono riferite le offese né il requisito della simultaneità della comunicazione che la Corte di legittimità invoca nel provvedimento in commento. Di talchè appare opportuno soffermarsi sulle ragioni che, nel tempo, hanno indotto a tale interpretazione della norma ed i termini in cui essa opera.

In merito al primo dei due requisiti dell'elemento oggettivo del reato (assenza del soggetto titolare del bene giuridico tutelato dalla norma), non espressamente previsto dall'art. 595 c.p., la giurisprudenza e la dottrina hanno avuto modo di precisare, mediante il ricorso alla lettura combinata delle norme di cui agli artt. 594 e 595 c.p., che esso si desume, (i) per un verso, dal fatto che la necessaria presenza della persona offesa è specificatamente prevista per il solo reato di ingiuria (oggi depenalizzato), distinguibile dal reato di diffamazione anche per la condotta libera, e, (ii) per l'altro verso, che il trattamento sanzionatorio della diffamazione, assai più severo, si ricollega proprio all'impossibilità di difesa che grava sulla persona offesa dal reato, peraltro non necessariamente ricollegata alla sola sua assenza fisica. In tal senso si è ritenuto sussistente il reato di diffamazione anche nell'ipotesi in cui la persona offesa, pur non presente nel consesso nel quale venivano proferite le dichiarazioni offensive, avesse avuto modo di sentirle (senza poter intervenire) in quanto collegata telefonicamente con uno degli interlocutori presenti [8].

In relazione al secondo requisito (la comunicazione con più persone) gli orientamenti giurisprudenziali che richiederebbero la simultaneità della comunicazione con più soggetti non sono poi così granitici. Ed invero, per come anche la dottrina ha avuto modo di chiarire, il reato di diffamazione può essere integrato mediante una serie di comunicazioni inoltrate a soggetti diversi, non necessariamente in modo simultaneo. Unica precisazione: qualora la diffamazione sia aggravata dall'attribuzione di un fatto determinato (circostanza non relativa al caso in esame), l'ipotesi delittuosa sussiste pur in presenza di comunicazioni in tempi successivi, solo laddove le stesse comunicazioni attribuiscano al soggetto passivo il medesimo fatto determinato o quantomeno un fatto avente i medesimi tratti essenziali[9].

Il punto riveste cruciale importanza nel presente commento, posto che il rigetto della domanda attorea, dapprima sancito dalla Corte di Appello di Milano e successivamente ribadito in sede di legittimità, si basa proprio sulla fallace (o quantomeno opinabile) argomentazione che mira ad escludere la sussistenza della condotta diffamatoria nelle ipotesi di non simultaneità della comunicazione con più persone. Fin dagli anni ottanta, invero, la Suprema Corte di Cassazione aveva avuto modo di precisare che la propalazione diffamatoria è penalmente sanzionata, pur se avvenuta in momenti diversi: unica condizione imprescindibile è legata al fatto che la dichiarazione deve essere indirizzata e recepita da diversi soggetti, non essendo integrata la fattispecie qualora la comunicazione, pur se reiteratamente trasmessa, sia comunque indirizzata, anche in tempi diversi, al medesimo destinatario[10].

E' pertanto difficile comprendere sulla base di quale ragionamento logico giuridico la Corte di Cassazione giunge, nell'ordinanza in commento, a sostenere la necessaria simultaneità delle distinte dichiarazioni diffamatorie. Un indizio è fornito dal precedente richiamato nel testo del provvedimento, il quale indica, in ordine *"alla configurabilità o meno del presupposto obiettivo della diffamazione, integrato dall'esser stata la comunicazione indirizzata a una pluralità di destinatari",* la sentenza n. 11271, emessa in data 12 giugno 2020, dalla Terza Sezioe Civile della Corte di Cassazione.

Appare dunque opportuno soffermarsi in modo estremamente rapido sui passaggi del provvedimento citato nella motivazione dell'ordinanza in commento. Ebbene, la sentenza n. 11271 del 2020 ravvisa, nel provvedimento impugnato, una falsa applicazione degli artt. 51 e 595 c.p. nella misura in cui, sostiene la Corte di legittimità, *"mostra di ignorare la circostanza che la diffamazione implica la comunicazione dell'offesa a più persone, mentre nel caso di specie, il B. aveva inviato, in forma riservata personale, l'appunto concernete il S. solamente all'Ispettorato Generale del Ministero degli Affari Esteri, in persona dell'allora titolare, L'Ambasciatore C.M.".* E, prosegue la Corte, *"In tema di diffamazione si configura la condotta del reato solo qualora – nell'ipotesi in cui l'agente comunichi in via riservata con un'unica persona – vi sia la prova della volontà, da parte dell'agente medesimo, della diffusione del contenuto diffamatorio della comunicazione attraverso il destinatario".*

Si può ragionevomente ritenere che il richiamo giurisprudenziale operato dalla Corte di Cassazione nel provvedimento in commento sia (i) in parte inconferente, posto che il precedente matura a valle di un caso, ben diverso da quello in esame, nel quale la dichiarazione diffamatoria è stata trasmessa ad un solo destinatario,(ii) in parte fuorviante poichè è proprio l'aspetto inerente alla possibilità che l'unico destinatario diffonda la comunicazione diffamatoria che induce la Corte di Cassazione ad approfondire, nell'ordinanza in commento, un tema che, in realtà, non attiene al caso specifico posto al suo vaglio.

Va per contro ribadito, per come pacificamente statuito dalla più recente giurisprudenza di legittimità in sede penale che, *"avuto riguardo al reato di diffamazione [...] esso sussite anche quando la propalazione offensiva dell'altrui onore sia interventa non contemporaneamente nei confronti di più persone ma in tempi diversi. Deve ribadirsi, infatti, che, per la sua configurabilità, non si richiede che la propalazione delle frasi offensive venga posta in essere simultaneamente, potendo la stessa aver luogo anche in momenti diversi, purchè risulti comunque rivolta a più soggetti."* [11]

Un'ultima riflessione trova stimolo nella peculiarità della condotta del soggetto attivo del reato che compie l'atto diffamatorio mediante invio di plurime e.mail in tempi diversi: se si negasse la rilevanza penale della condotta (in adesione all'orientamento offerto dall'ordinanza in commento) sulla sola base dell'assenza di simultaneità delle diverse trasmissioni ai vari destinatari, anche una condotta diffamatoria subdolamente realizzata mediante invio programmato e scaglionato nel tempo (oggi i software di gestione della posta elettronica consentono operazioni differite e programmate nel corso del tempo) ad una molteplicità di destinatari di una serie di comunicazioni di carattere diffamatorio, rimarrebbe priva di sanzione, seppur astrattamente sussumibile sotto la previsione dell'art. 595 c.p. e profondamente lesiva del bene giuridico tutelato dalla norma penale di riferimento.

5. **Ulteriori rilievi critici in merito alla sindacabilità in sede di legittimità del tenore diffamatorio dei messaggi inviati dalla convenuta.**

Si è già evidenziata, in termini estremamente sintetici, la non condivisione delle argomentazioni mediante le quali – affrontando il tema della sindacabilità, in sede di legittimità, relativa al tenore diffamatorio delle dichiarazioni – la Corte di Cassazione premette che: *"la ricostruzione storica dei fatti, la valutazione del contenuto degli scritti (in questo caso, dei messaggi inviati tramite Facebook sul profilo privato dei destinatari), l'apprezzamento in concreto delle espressioni usate come lesive dell'altrui reputazione, costituiscono oggetto di accertamenti in fatto, riservati al giudice di merito ed insindacabili in sede di legittimità se sorretti da idonea motivazione, mentre il controllo affidato alla Corte di Cassazione è limitato alla verifica dell'avvenuto esame, da parte del giudice del merito, della sussistenza del requisito della continenza nell'esprimere i propri giudizi su un'altra persona e della avvenuta diffusione dei messaggi aventi intrinseca valenza diffamatoria tra più persone, restando estraneo al giudizio di legittimità l'accertamento relativo alla capacità diffamatoria delle espressioni in contestazione. Pertanto, laddove sollecitano la Corte, riproducendo il testo dei messaggi inviati dalla G. agli amici e colleghi del G., ad apprezzarne direttamente la potenzialità denigratoria, i motivi vanno incontro al rilievo della inammissibilità.".*

Si è, parimenti, già chiarito che la fattispecie delittuosa di cui all'art. 595 c.p., laddove indica, quale evento tipico del reato di diffamazione, l'offesa dell'altrui reputazione, lascia spazi sconfinati al giudice del merito nel riscontrare o meno la predetta lesione. Tale giudizio, ovviamente, muta nel corso del tempo e delle epoche storiche nelle quali esso si colloca. Siamo tutti ben consapevoli del frenetico processo di adeguamento del linguaggio che, in ottica di protezione di talune categorie di individui, sta interessando la nostra collettività e della natura offensiva che, solo oggi, talune espressioni hanno definitivamente acquisito.

In tale condizione è evidente l'indispensabiltà del contributo interpretativo ed adeguatore che, in funzione nomofilattica, offre la Corte di Cassazione. E' allora assai probabile che gli orientamenti del Supremo Collegio – non recepiti dalla sezione Terza Civile nel provvedimento oggetto che si annota, mediante i quali si ammette la sindacabilità della natura diffamatoria – siano diretti proprio in tale direzione. Pare, a questo punto, opportuno richiamare le più recenti pronuncie dirette in tal senso: con sentenza n. 2473 del 10 ottobre 2019, la Suprema Corte ha avuto modo di precisare che *"in materia di diffamazione, la Corte di Cassazione può conoscere e valutare l'offensività della frase che si assume lesiva della altrui reputazione perchè è compito del giudice di legittimità procedere in primo luogo a considerare la sussistenza o meno della materialità della condotta contestata e, quindi, della portata offensiva delle frasi ritenute diffamatorie, dovendo, in caso di esclusione di questa, pronunciare sentenza di assoluzione dell'imputato"**[12]*.*

6. **Brevi considerazioni conclusive.**

E' chiara la non condivisione del tenore del provvedimento in commento da parte di chi scrive. Le principali questioni devolute alla Corte di Cassazione, invero (relative alla natura diffamatoria delle dichiarazioni ed alla sussistenza del danno seppur in presenza di invio multiplo di messaggi a distinti destinatari) sono state decise in modo difforme da quello che, secondo una ricerca giurisprudenziale condotta nell'ambito di naturale applicazione della norma di cui all'art. 595 c.p., risulta l'orientamento prevalente.

Non si esclude che l'esito del giudizio di legittimità potesse rimanere invariato anche nel pieno rispetto dei canoni di giudizio che la citata giurisprudenza offre in merito al reato di diffamazione. Rimane comunque la perplessità legata all'impiego di ragionamenti logico giuridici che non trovano riscontro né in ambito dottrinale né in ambito giurisprudenziale.

[1] Manzini, *Trattato di diritto penale,* VIII, *5°* ed. Torino, 1985, 629; Antolisei, *Manuale di diritto penale, parte speciale 1,* Milano, 1992, 159 ss.; Pezzella, *La diffamazione,* Torino, 2020, 7.

[2] Cass. Pen.. Sez. V, 25 giugno 2014, n. 11409; Cass. Pen., Sez. V, 21 settembre 2012, n. 43184.

[3] in realtà, in origine si registrava una certa resistenza dottrinale al riconoscimento della diffamazione in danno di soggetti diversi dalle persone fisiche. Le perplessità sono state attualmente superate ed è unanime la convinzione che enti e associazioni possano ben rivestire la qulaifica di persona offesa del reato di diffamazione. La prova lampante della correttezza interpretativa è data dalla previsione di cui all'ultimo comma dell'art. 595 c.p. il quale commina un aggravamento di pena nei confronti di colui il quale abbia recato offesa *"a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza, o ad auna Autorità costituita in collegio".*

[4] In tal senso Cass. Pen., Sez. V, 18 ottobre 2026, n. 50659: *"Non integra il reato di diffamazione il mero riferirsi ad una persona indicandola con il termine omosessuale, trattandosi di espressione che, a differenza di altri appellativi che veicolano il medesimo concetto con chiaro intento denigratorio, si limita ad attribuire una qualità personale attinente alle preferenze sessuali, ed è in tal senso entrata nell'uso comune".*

[5] In tal senso Cass. Pen., Sez. V, 27 giugno 2023, n. 38144: *" Il delitto di diffamazione è un reato di evento, che si consuma nel momento e nel luogo in cui soggetti terzi rispetto all'agente ed alla persona offesa percepiscono l'espressione offensiva".*

[6] In tal senso Cass. Pen., Sez. III, 29 gennaio 2018, n. 4015.

[7] Si evidenzieranno, nel prosieguo del presente lavoro, lievi incertezze che generano talune scelte sintattiche dei giudici di legittimità, le quali, in taluni passaggi, rendono equivoca la circostanza per cui i diversi messaggi siano stati inviati a distinti destinatari.

[8] In tal senso, tra le tante decisioni della Suprema Corte, Cass. Pen., Sez. V, 17 gennaio 2019, n. 10313, la quale ribadisce che: *"è opportuno ricordare, al fine di segnare il discrimen tra le due fattispecie, che l'elemento di distinzione fra i reati di ingiuria e di diffamazione è costituito dal fatto che, nell'ingiuria, la comunicazione (verbale o scritto) è rivolta all'offeso, la cui presenza, infatti, è elemento costitutivo del reato, anche nell'ipotesi aggravata di cui all'art. 594 c.p., comma 4, mentre, la diffamazione è caratterizzata dalla comunicazione con persone diverse dall'offeso, il quale non è presente al compimento dell'atto lesivo della sua reputazione. (Sez. 5 n. 36095 del 03/10/2006, rv. 235483).".* In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione di merito che aveva qualificato come diffamatorie le espressioni profferite dal ricorrente ad alta voce, in assenza della persona offesa, che tuttavia le aveva udite, perché impegnata in una conversazione telefonica con uno dei soggetti presenti nella stanza in cui le parole offensive erano state pronunciate.

[9] Manzini, *Trattato di diritto penale,* cit., 630; Bisori, *I delitti contro l'onore e la libertà individuale, parte speciale penale,* Vol. VIII, Torino, 2010, 10.

[10]In tal senso Cass. Pen., Sez. V, 19 gennaio 1984, n. 485.

[11]In tal senso Cass. Pen., Sez. V, 14 ottobre 2021, n. 323, nelal quale si precisa, inoltre, che: *"Nel caso di specie, le frasi offensive che esplicitamente minano l'onore della vittima del reato, alla quale l'imputato ha abbinato una condotta sessale spregiudicata, lesiva della sua reputazione, sono state dirette verso una pluralità di destinatari,m contattati con falsi profili ed account, e non rileva che ciascuno venisse chiamato singolarmente, in tempi di versi, poichè ciò che integra il reato è la circostanza che le molteplici chiamate e contatti via internet fossero diretti verso una pluralità di destinatrai e ad essi siano pervenute.".* Nei medesimi termini, Cass. Pen., Sez. V, 4 novembre 2020, n. 7408; Cass. Pen., Sez. VI, 21 dicembre 2000, n. 6920.

[12]In senso analogo, Cass. Pen., Sez. V, 19 settembre 2014, n. 48698 e, più recentemente, Cass. Pen., Sez. V, 12 maggio 2023, n. 28771.

Condividi

Copyright © 2016. All Rights Reserved.
Privacy Policy & Cookie Policy | Credits